DISCIPLINA DELLE FUNZIONI TUTORIE DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE DEL CONSORZI DI BONIFICA INTEGRALE SU ALCUNI ATTI DEL CONSORZI

Art. 1

Al raggruppamento degli uffici, alla fusione ed alla soppressione dei consorzi nonche' alla modifica dei loro confini territoriali si provvede, a termini dell'art. 62 del R. decreto-legge 13 febbraio 1933-XI, n. 215, sentita la Federazione nazionale dei consorzi di bonifica integrale.

La detta Federazione deve pure essere interpellata in sede di approvazione degli statuti e dei regolamenti di amministrazione dei consorzi di bonifica da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Versione in vigore dal 18 febbraio 1942, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina delle funzioni tutorie della Federazione nazionale del consorzi di bonifica integrale su alcuni atti del consorzi
Estremi	Legge 8 dicembre 1941, n. 1567
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio 1942

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-delle-funzioni-tutorie-della-federazione-nazionale-del/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it